



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 434

data 30 AGO. 2011

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO T.I.A.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

L'anno duemilaundici, il giorno **TRENTA** del mese di **AGOSTO** alle ore **18,00** e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

CORRADINI	Gianluca	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
AZZOLA	Gianfranco	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
DE ANGELIS	Angelo	PRESENTE	<input type="checkbox"/>	ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
DE GREGORIO	Mariano Rosario	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
LONGO	Ezio	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
MARCUZZI	Pierpaolo	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
ALLA	Rossano	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, **Dott. Luigi PILONE**

Assume la presidenza il Sindaco **Nicola PROCACCINI**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 30 08. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 30. 08. 2011

IL DIRIGENTE

LA GIUNTA COMUNALE

- **Considerato** che per mero errore materiale con l'approvazione del precedente Regolamento non fu contemplata la riduzione in favore delle utenze non domestiche a carattere stagionale, al fine di perseguire un maggiore equità fiscale
- **Visto** il Regolamento della Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) approvato con Deliberazione di Consiglio n. 155 – xix del 22.12.2010
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto;
- **Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Dipartimento Finanziario;

DELIBERA

1. di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
2. di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, la proposta stessa per l'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari;

Indi, con unanime e separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Considerato** che per mero errore materiale con l'approvazione del precedente Regolamento non fu contemplata la riduzione in favore delle utenze non domestiche a carattere stagionale, al fine di perseguire un maggiore equità fiscale;
- **Visto** il Regolamento della Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) approvato con Deliberazione di Consiglio n. 155 – xix del 22.12.2010
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto;
- **Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Dipartimento Finanziario;

DELIBERA

1. di introdurre la riduzione del 30% della Tariffa Integrata Ambientale e conseguentemente di modificare il Regolamento T.I.A., approvato dal Consiglio Comunale il 22.12.2010 con Deliberazione n. 155 - XIX, integrando l'art. 14 così come di seguito specificato:
art. 4 comma 1 si aggiunge la lettera e):

e) Del 30% per le utenze non domestiche, che esercitano l'attività per un periodo non superiore ai 180 giorni l'anno.
2. di approvare il Regolamento della Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso.

COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

Regolamento comunale della tariffa integrata ambientale

Deliberazione consiliare n. 155 del 22.12.2010

INDICE DEGLI ARGOMENTI

TITOLO I – NORME GENERALI

- Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

TITOLO II – PRESUPPOSTI

- Articolo 4 Presupposto ed ambito di applicazione della Tariffa
Articolo 5 Soggetti passivi
Articolo 6 Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati
Articolo 7 Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- Articolo 8 Obbligazione pecuniaria
Articolo 9 Gettito della Tariffa
Articolo 10 Commisurazione della parte fissa
Articolo 11 Commisurazione della parte variabile
Articolo 12 Classificazione dei locali e delle aree
Articolo 13 Definizione dei locali tariffabili per le utenze non domestiche
Articolo 14 Tariffe per particolari condizioni d'uso
Articolo 15 Condizioni di sostituzione nel pagamento della Tariffa
Articolo 16 Facoltà di pagamento rateale. Sconti in caso di domiciliazione del debito tariffario
Articolo 17 Manifestazioni, eventi sportivi, religiosi e socio/culturali, spettacoli viaggianti
Articolo 18 Mercati
Articolo 19 Servizi per le utenze non domestiche presso le stazioni ecologiche aziendali e comunali
Articolo 20 Servizi extra-Tariffa

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- Articolo 21 Comunicazione
Articolo 22 Controllo
Articolo 23 Sanzioni
Articolo 24 Interessi
Articolo 25 Riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa
Articolo 26 Rimborsi
Articolo 27 Contenzioso

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 28 Entrata in vigore
Articolo 29 Abrogazioni
Articolo 30 Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni
Articolo 31 Rinvio ad altre norme

TITOLO VI – ALLEGATI

- Articolo 32 Allegato A
Articolo 33 Allegato B - TARIFFA UTENZA DOMESTICA – PARTE FISSA –
Articolo 34 Allegato C - TARIFFA UTENZA DOMESTICA – PARTE VARIABILE –

Articolo 35	Allegato D - <i>TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ – PARTE FISSA –....</i>
Articolo 36	Allegato E - <i>TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ – PARTE VARIABILE –</i>
Articolo 37	Allegato F - <i>TABELLA COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA -</i>
Articolo 38	Allegato G - <i>TABELLA COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA -</i>

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione sperimentale della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, in conformità delle disposizioni normative contenute nell'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 del D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compreso il loro smaltimento e/o trattamento.
3. Il Piano economico e finanziario e la Tariffa dell'anno di competenza devono tenere conto degli eventuali scostamenti (*positivi o negativi*) maturati nell'anno precedente al fine di garantire l'equilibrio fra costi sostenuti e la copertura tariffaria di cui al precedente comma in conformità dell'articolo 117 del DLgs 267/2000.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **Produttore**: la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - c) **Detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) **Conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio o dalle ordinanze comunali che disciplinano la materia;
 - e) **Gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d) del DLgs 152/2006, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
 - g) **Soggetto gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, dell'articolo 23 del D.lgs 22/97 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 27 del 9 luglio 1998 e ss.mm.ii.
Ai sensi del presente regolamento, il Soggetto gestore è la Terracina Ambiente S.p.A;
 - h) **Raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- i) **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- j) **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (*ad esempio vetro e lattine, oppure vetro, lattine e plastica*) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separate meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **Spazzamento:** l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti sulle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- l) **Smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;
- m) **Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;
- n) **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- p) **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- q) **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni riportate all'articolo 183, 1° comma, lettera m) del D.lgs 152/2006;
- r) **Bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quant'altro dalla stessa contaminato, fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s) **Messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo delle fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t) **Combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- u) **Compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- v) **Compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- w) **Rifiuto organico:** rifiuto a componente organica putrescibile, ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani e costituito principalmente da scarti alimentari e di cucina tra i quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

- x) **Rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) **Rifiuto secco:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- z) **Rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (*carta, vetro, metalli, plastica*) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- aa) **Combustibile da rifiuti (Cdr):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;
- bb) **Combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata;
- cc) **Sottoprodotto:** le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.lgs 152/2006 e che soddisfino tutti i criteri, requisiti e condizioni previsti dalla lettera p) del medesimo comma;
- dd) **Materia prima secondaria:** sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis del D.lgs 152/2006;
- ce) **Centro di raccolta:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- ff) **Utenze:** chiunque occupa, conduca o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- gg) **Utenze:** sono i luoghi e i locali privati, ovvero le aree private scoperte che non costituiscono semplice accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, soggetti alla produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art. 7, comma 2, D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii., esistenti nel comprensorio comunale di Terracina, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune dei condomini che usufruiscono del servizio, i centri commerciali integrati o di multiproprietà; nello specifico, si intendono ricadenti nella medesima utenza i locali autonomi e indipendenti, o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.
- hh) **Pertinenze:** ai sensi dell'art. 817 del codice civile, sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, cioè – secondo l'unanime rappresentazione che di tali opere è fatta – quelle non consistenti in opere autonome ma in una pertinenza dell'immobile già esistente; **in senso urbanistico, è pertinenza** l'opera che abbia comunque una propria individualità fisica e una propria conformazione strutturale: **(I)** preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio e funzionalmente ed oggettivamente destinata al suo servizio, **(II)** priva di un autonomo valore di mercato, **(III)** non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
- ii) **Utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- jj) **Utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;

- kk) **Utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- ll) **Utenze comuni:** sono quelle che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore adoperato da più utenze;
- mm) **Tariffa integrata ambientale:** la tariffa disciplinata dall'art. 238 del T.U. Ambientale n. 152/2006 e dall'art. 33, comma 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010.
- nn) **Parte fissa della Tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite, in particolare, agli investimenti per opere o risorse strumentali ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito ed alla tutela dell'ambiente;
- oo) **Parte variabile della Tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base della composizione del nucleo familiare e della superficie occupata, nonché dei parametri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e dal presente regolamento.

Articolo 3. Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto gestore ai sensi del Testo unico in materia ambientale approvato con DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e, per le parti ancora in vigore, del DLgs n. 22/97 e ss.mm.ii., con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al DLgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., secondo il contratto di servizio e le disposizioni municipali per la regolazione del servizio di che trattasi.

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Articolo 4. Presupposto ed ambito di applicazione della Tariffa.

1. La Tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche*); essa è applicata e riscossa dal Soggetto gestore dei servizi di igiene urbana.
2. Ai sensi dell'articolo 117, 3° comma del DLgs 267/2000 e ss.mm.ii., la tariffa è applicata e riscossa dal Soggetto gestore del servizio pubblico di igiene ambientale costituito in forma di società mista.
3. La Tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Essa è calcolata sulla base dei parametri determinati dal DPR n. 158 del 27 aprile 1999, tenuto conto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 238 del DLgs 163/2006, sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
4. La Tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani (*quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade*), dedotti nel piano economico e finanziario annuale e nel bilancio di esercizio del Soggetto gestore.
7. La Tariffa è applicata nei confronti di chiunque, nell'ambito del comprensorio comunale, privatamente possieda o detenga a qualsiasi titolo, qualunque sia l'uso cui sono destinati, locali ovvero aree scoperte che non costituiscano semplice accessorio o pertinenza dei locali medesimi. La Tariffa è altresì dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o multiproprietà in cui si producano rifiuti urbani o assimilati conferiti al pubblico servizio.
8. La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tal fine, la presenza di arredo o l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione, la detenzione o la conduzione dell'immobile.
9. Ogni Utente ha la facoltà e l'onere di dimostrare, sulla base di idonea documentazione e di altri oggettivi riscontri, il mancato utilizzo e/o la mancata produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilati nell'ambito delle Utenze possedute o detenute a qualunque titolo, nonché dimostrare che, in ragione del loro esclusivo utilizzo nell'ambito di processi produttivi di natura industriale, commerciale, artigianale o professionale, determinate superfici dell'Utenza siano idonee a produrre unicamente rifiuti speciali regolarmente avviati allo smaltimento o al trattamento a proprie spese.
10. In presenza dei presupposti di cui sopra, la temporanea mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utenza nei limiti di cui al 4° comma dell'articolo 26 del presente Regolamento, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa.
11. Il Soggetto gestore potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Tariffa.

Articolo 5. Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta, in via principale, da coloro che occupano, conducono o detengono locali, oppure (*o anche*) aree scoperte operative, in cui si identificano i presupposti impositivi di cui al precedente articolo 4.
2. Il titolo dell'occupazione, conduzione o detenzione, a seconda dei casi, è dato dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, anche se non fondato su atto scritto, nonché dalla residenza o dal domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - Per le Utenze domestiche, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza o suo delegante, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - Per le Utenze non domestiche, l'Impresa, associazione, studio, società, che ha sottoscritto la scheda di attivazione attraverso il titolare o legale rappresentante dell'impresa (*o suo delegato*), ovvero, per i Comitati o Associazioni non riconosciute, attraverso i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

5. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune.
6. Il vincolo di solidarietà di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
7. Il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento di locali ad uso abitativo rimane destinatario della tariffa, nel caso di alloggi:
 - a) Ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno;
 - b) Ceduti, con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno, a conduttori che non vi abbiano stabilito la residenza;
 - c) Ceduti, per un periodo stagionale, anche senza regolare contratto di locazione.Nei casi sopra indicati, il Soggetto passivo è tenuto al pagamento della parte variabile della tariffa in ragione dell'effettiva consistenza del nucleo familiare a cui l'alloggio è stato ceduto.
8. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
9. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
10. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o a forme analoghe (*affittacamere e simili*) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. A tal fine, si precisa che i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "non domestiche".
11. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa, in mancanza di dati oggettivi forniti dall'Utente circa l'effettiva estensione dell'Utenza assoggettata, è posta pari a mq. 20 per ciascun vano catastale risultante dai registri dell'Agenzia del Territorio. Restano fermi la facoltà e l'onere dell'Utente di richiedere la variazione sulla base di oggettivi riscontri ed idonea documentazione; in tal caso la superficie sarà computata sul perimetro interno, al netto dei muri e delle eventuali costruzioni che vi ricadono.

Articolo 6. Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati

1. Per i locali in multiproprietà, per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il Soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto pecuniario attinente ai locali ed alle aree ad uso esclusivo.
2. In deroga al precedente comma, l'amministratore dei locali in multiproprietà, nonché di centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può richiedere al Soggetto gestore di sostituirsi nel pagamento della Tariffa complessiva dovuta da tutti i locali e le aree in gestione (*in suo esclusivo e non*), a condizione che venga presentata un'esplicita richiesta.

Articolo 7. Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa

1. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa, purché in allegato alla denuncia originaria o di variazione dell'utenza venga offerta idonea documentazione:

- a) I locali che risultino inutilizzati ed inutilizzabili in quanto vuoti, chiusi e privi di allacciamento ai pubblici servizi;
 - b) Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile, qualora essi non producano rifiuti urbani o assimilati conferiti al pubblico servizio e quest'ultimo non venga richiesto;
 - c) Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, sempreché non siano utilizzate e risultino prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani.
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri.
 3. Nel computo della superficie tariffabile non si tiene conto della parte di essa ove, in ragione dell'attività esercitata dall'Utente, vengono prodotti unicamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nonché rifiuti pericolosi. L'esonero è subordinato ad una apposita istanza dell'Utente volta a dimostrare che sulla superficie interessata si svolgono esclusivamente attività produttive e che alla gestione di rifiuti speciali ivi generati egli provvede in proprio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; a tal fine l'Utente dovrà esibire idonea documentazione (ad esempio: contratti di smaltimento/trattamento stipulati con soggetti autorizzati, registri di carico/scarico, formulari di trasporto).
 4. Nei locali in cui si svolgono attività di falegnameria, autocarrozzeria, nonché di riparazioni meccaniche, elettriche e di pneumatici di autoveicoli, ovvero attività ambulatoriali (studi medici, dentisti, laboratori di analisi, ecc.), qualora vi risulti difficile determinare l'area in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate e fisicamente circoscritte, il Comune di Terracina può decidere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del presente Regolamento, di calcolare l'importo tariffario dovuto sino al limite inferiore dell'intervallo parametrico di cui alla tabella 3° e 3b del punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, ovvero di applicare alla tariffa standardizzata da addebitare all'Utente, uno sconto massimo del 30%.
 5. In ogni caso, per avere diritto alla riduzione tariffaria di cui al precedente comma 4, il soggetto passivo dovrà dimostrare al Soggetto gestore, allegando la prevista documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato, ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la gestione dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti nelle aree esentate dalla tariffa viene eseguita a sua cura e spese in conformità della vigente normativa in materia.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8. Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui, per effetto di denuncia di attivazione dell'utenza presentata ai sensi dell'articolo 21 o in seguito ad accertamento eseguito ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, è stata effettivamente iniziata la detenzione/occupazione dell'immobile, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) Quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostra, sulla base della documentazione richiesta dal Soggetto gestore e dei riscontri da questi eventualmente eseguiti, di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree o e dei locali oltre la data indicata;
 - b) In carenza della documentazione di cui alla precedente lettera a), dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria a seguito di comunicazione dell'utente subentrato o di azione di recupero operata d'Ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) Qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del regolamento e sino alla sua regolarizzazione, per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti si considera un numero di occupanti il nucleo familiare pari a n. 3 persone;
 - c) Salvo che l'Utente non richieda e dimostri una diversa consistenza del proprio nucleo, per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (*Anagrafe Italiani residenti all'Estero*) si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone.
 - d) Salvo che l'Utente non richieda e dimostri una diversa consistenza del proprio nucleo, per le utenze domestiche tenute a disposizione, dai cittadini residenti nel Comune di Terracina, per i propri usi e per quelli dei familiari, si considera un numero di occupanti pari a n. 3 persone.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) trova applicazione l'articolo 14, comma 1, lettera c) del presente regolamento.
5. L'Ufficio Anagrafe è tenuto a comunicare al Soggetto gestore, entro il 30 di ogni mese (*salvo che non ricada in giorno prefestivo o festivo*), le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo le modalità e le forme con esso concordate.
6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione – quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale – siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa.

7. Nella determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso Istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.
8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (*ad esempio: modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso*), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.
9. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della Tariffa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

Articolo 9. Gettito della Tariffa

1. La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere, sulla base dei criteri illustrati **nell'allegato A** al presente Regolamento ed in conformità delle norme pro-tempore vigenti, un gettito globale idoneo alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio prodotti dal servizio di gestione dei rifiuti urbani esposto nel quadro operativo allegato al piano economico e finanziario annuale.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii.
3. I costi fissi, invariati rispetto al quantitativo dei rifiuti raccolti, sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere e le risorse strumentali, ai costi della struttura tecnico/amministrativa preposta alla gestione del servizio di igiene ambientale, ai costi del personale dello sportello TIA e di quello preposto all'accertamento dell'evasione/elusione nonché all'aggiornamento del database delle utenze, agli oneri finanziari e agli ammortamenti degli acquisti riguardanti la gestione dei rifiuti, differenziati e non. I costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti prodotti dalle Utenze nonché allo sviluppo delle attività (raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento) che in tutto o in parte contribuiscono all'allontanamento ed al trattamento dei rifiuti stessi.
4. I costi complessivi sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione dall'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie di utenza, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli 10 e 11.
5. La determinazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti riviene dal Piano Finanziario annuale degli interventi relativi al servizio d'igiene ambientale, il quale oltre a tenere conto degli oneri ricadenti nella parte fissa ed in quella variabile, considera gli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio erogato in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Articolo 10. Commisurazione della parte fissa

1. Fino a che non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte fissa sarà commisurata:
 - a) Per le utenze domestiche: proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, come riassunto **nell'allegato B** che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze;

- b) Per le utenze non domestiche: proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, come riassunto **nell'allegato D** che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze.
2. Il piano di sviluppo dei servizi di igiene urbana e complementari approvato dall'Ente determina le dotazioni standard sulla base delle quali, nell'ambito del Piano economico e finanziario annuale viene definita la parte fissa della Tariffa dovuta da ciascuna utenza;
 3. Qualora l'utenza richieda un incremento delle dotazioni standard per la raccolta dei rifiuti [*contenitori, sacchetti, ecc.*], essa è tenuta a corrispondere al Soggetto gestore una parte fissa proporzionale al costo dell'incremento richiesto.
 4. Nel caso di utenze non domestiche che esercitano attività agricole e che non abbiano attivato servizi, il pagamento della parte fissa si intende assolto previo versamento della quota di adesione al servizio di raccolta dei rifiuti agricoli e della sottoscrizione della relativa convenzione.

Articolo 11. Commisurazione della parte variabile

1. Fino a che non saranno stati messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte variabile della tariffa sarà commisurata:
 - a) Per le utenze domestiche: prendendo a riferimento lo specifico coefficiente di produttività dei rifiuti per nucleo familiare, secondo le modalità di cui **all'allegato C** del presente regolamento;
 - b) Per le utenze non domestiche: in base al coefficiente di produttività annua per unità di superficie, individuato per ogni specifica categoria di attività, secondo le modalità di calcolo di cui **all'allegato E** del presente Regolamento.

Articolo 12. Classificazione dei locali e delle aree

1. Fino a che non saranno stati messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, si prendono a riferimento i coefficienti di cui agli **allegati F e G** al presente regolamento, riferiti rispettivamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.
2. Le utenze non domestiche non esattamente indicate **nell'allegato G** al presente regolamento sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione dei rifiuti.
3. Ai fini della classificazione di cui ai commi precedenti, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli Uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli Organi competenti (*Camera di Commercio, ecc.*) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologia esercitata, nel qual caso, conclusa la necessaria istruttoria, il riferimento sarà a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato nella visura camerale.
5. La Tariffa è unica, anche se, per l'esercizio dell'attività, vengano utilizzate superfici con diverse destinazioni (*ad esempio: area espositiva, commerciale, deposito, ecc.*) con superfici operative non sempre

presenti nella tipologia dell'attività medesima (*ad es. albergo con ristorante*); viceversa, nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse, le tariffe saranno distinte a seconda dell'attività.

6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale, i locali o le aree scoperte pertinenziali o ad esso accessorie aventi carattere produttivo, anche se separati dal bene principale ma con esso in oggettivo rapporto funzionale.
7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa applicata alla superficie utilizzata in via esclusiva per finalità produttive è quella prevista per la categoria a cui appartiene l'attività esercitata.

Articolo 13. Definizione dei locali tariffabili per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
2. Ai fini del precedente comma, sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, ove si producono rifiuti urbani ed assimilati.

Articolo 14. Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile:
 - a) Del 10%, per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica secondo le norme previste dalla Legislazione generale e speciale in materia;
 - b) Del 5%, per le utenze domestiche che, utilizzando idonea attrezzatura nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Soggetto gestore, procedono al recupero della sola frazione vegetale con produzione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica secondo le norme previste dalla Legislazione generale e speciale in materia.Nei casi di cui di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* l'Utente dovrà restituire al Soggetto gestore le attrezzature fisse e/o consumabili per la raccolta ed il conferimento della frazione organica.
 - c) Del 30%, per le Utenze di cui all'articolo 8, 4° comma, lettere c) e d) del presente regolamento, salvo che l'occupazione duri più di 180 giorni all'anno.
 - d) Sino al 30% nelle ipotesi di cui al 4° comma dell'articolo 7 del presente regolamento.
 - e) Del 30% per le utenze non domestiche, che esercitano l'attività per un periodo non superiore ai 180 giorni l'anno.
2. Le riduzioni della Tariffa di cui ai commi precedenti sono cumulabili e sono applicate su specifica richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore, ed hanno effetto dal mese successivo alla data in cui viene presentata la comunicazione.

3. Gli utenti sono tenuti a dimostrare l'esistenza e a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il Soggetto gestore provvede al recupero della tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.

Articolo 15. Condizioni di sostituzione nel pagamento della Tariffa

1. Il Comune di Terracina, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, o in esecuzione di norme di Legge (cfr: art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito in legge n. 31 del 28/02/2008, riguardante le Istituzioni scolastiche statali), ha facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il Comune, entro i trenta giorni precedenti la scadenza annuale fissata per il deposito del nuovo Piano economico e finanziario, dovrà comunicare al Soggetto gestore le generalità delle utenze surrogate e l'entità delle agevolazioni/esenzioni concesse.
3. In sede di prima applicazione della TIA, il Comune di Terracina dovrà fornire al Soggetto gestore la distinta delle utenze agevolate o esentate ai sensi del primo comma del presente articolo, entro e non oltre il 15 gennaio 2011 al fine di prevenire l'addebito delle fatture nei loro confronti.
4. Ricevuto l'elenco di cui al precedente comma, il Soggetto gestore richiederà al Comune stesso il pagamento dei costi fissi e variabili dei servizi prestati alle utenze agevolate o esentate, nonché – qualora venisse superato il termine di cui al precedente comma 3 – delle maggiori spese incontrate per lo sgravio delle fatture eventualmente inoltrate alle anzidette utenze e per la ri-fatturazione della TIA nei confronti del Comune.
5. Il Comune di Terracina, eseguirà il pagamento delle fatture inerenti alla Tariffa nel rispetto dei tempi e con le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 16. Facoltà di pagamento rateale. Sconti in caso di domiciliazione del debito tariffario

1. Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto all'originaria scadenza è consentito, su richiesta dell'utente, nei casi di temporanea difficoltà dichiarata e documentata da parte dell'utente stesso a far fronte regolarmente ai pagamenti. L'istanza dovrà essere presentata sugli appositi moduli messi a disposizione dal Soggetto gestore.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma è facoltà del Soggetto Gestore, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate bimestrali; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 2%, oltre che un diritto fisso di segreteria pari a euro 15,00.
3. Per importi fatturati superiori a euro 10.000,00, il Soggetto Gestore, ai fini della concessione delle dilazioni richieste, ha facoltà di richiedere la prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
4. I pagamenti delle singole rate dovranno in ogni caso essere effettuati alle scadenze previste nell'atto di concessione del beneficio, secondo le precise indicazioni fornite dal Soggetto gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al presente regolamento, salve – in ogni caso – le sanzioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento.
5. Il Soggetto gestore, in sede di conguaglio annuale, riconoscerà uno sconto tariffario pari al 10% annuo sulla parte variabile della Tariffa agli Utenti che dimostrino di aver provveduto, attraverso R.I.D. o similari, alla

domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti da esse dovuti, ovvero che abbiano provveduto al pagamento dell'intera Tariffa, in un'unica soluzione, entro la scadenza della prima rata, salvo revoca in caso di mancato buon fine del pagamento stesso.

6. La copertura finanziaria dello sconto riconosciuto agli Utenti, nei casi di cui al precedente comma, troverà copertura nelle poste destinate a coprire il rischio di insoluti tariffari, iscritte annualmente nel Piano economico e finanziario approvato dall'Ente.

Articolo 17. Manifestazioni, eventi sportivi, religiosi e socio/culturali, spettacoli viaggianti

1. E' istituita la Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per le occupazioni e condizioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili), e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio/culturali la cui produzione di rifiuti è temporanea e variabile, sia in ragione della variabilità del numero delle manifestazioni in corso d'anno, sia del numero dei partecipanti ai predetti eventi.
2. La tariffa è commisurata ai costi di gestione fissi e variabili riportati nel piano di sviluppo dei servizi di igiene ambientale approvato dal Comune di Terracina (*comprensivi della fornitura di un Kit standard di contenitori per la raccolta differenziata*), in ragione della quantità delle risorse impiegate, del tempo occorrente all'esecuzione del servizio e degli oneri di smaltimento/trattamento dei rifiuti.
3. La tariffa è dovuta dalla Persona fisica o giuridica che ha organizzato l'evento che, ai fini del presente articolo, assume la veste di Responsabile della manifestazione stessa.
4. Il Soggetto gestore potrà richiedere al Responsabile della manifestazione il versamento di un importo, pari ad almeno il doppio della tariffa preventivata, ovvero una polizza fideiussoria di pari ammontare, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si provvederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute.
5. Il rilascio da parte del Comune di Terracina delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni e/o all'occupazione del suolo pubblico, è subordinato alla verifica del versamento al Soggetto gestore dell'acconto di cui al precedente comma 4.

Articolo 18. Mercati

1. Per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, quali mercati periodici o altro, la Tariffa è dovuta dagli stessi utenti contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 19. Servizi per le utenze non domestiche presso le stazioni ecologiche aziendali e comunali

1. Il servizio di gestione dei rifiuti differenziati urbani ed assimilati agli urbani presso le stazioni ecologiche aziendali e comunali, eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto dall'utenza non domestica, viene determinata annualmente previa convenzione il cui corrispettivo viene commisurato ai costi fissi e variabili del servizio stesso in ragione di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
2. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente

comma, con decorrenza dalla stipula della convenzione con il Soggetto gestore.

3. Per autorizzazioni *una tantum*, che avranno durata minima pari ad un mese, il pagamento della Tariffa sarà commisurato all'importo annuo della Tariffa di cui al precedente comma, riportata in dodicesimi mediante arrotondamento per eccesso delle frazioni di mese.

Articolo 20. Servizi extra-Tariffa

1. Il Soggetto gestore potrà fornire – a domanda individuale – servizi complementari ed integrativi relativi alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative contenute nell'articolo 238 e segg. del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo per il loro utilizzo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
 - a) La riconsegna di nuove dotazioni strumentali al deposito dei rifiuti dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - b) La fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile, per quella organica e per le restanti frazioni differenziate, oltre la quantità massima annua stabilita dal Piano di sviluppo dei servizi di igiene urbana e complementari approvato dall'Ente;
 - c) Il lavaggio dei contenitori domestici forniti in dotazione per le diverse frazioni di rifiuti urbani;
 - d) Tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, così come individuate nel Piano di sviluppo dei servizi di igiene urbana e complementari approvato dall'Ente o sopravvenute in corso d'anno.
 - e) E' demandata al Soggetto gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa.
 - f) E' consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi extra-tariffa.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 21. Comunicazioni

1. I soggetti passivi di cui al precedente articolo 5, entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto gestore, sia l'attivazione o cessione dell'Utenza, sia qualunque altra variazione nei parametri a base del calcolo della tariffa, come ad esempio la consistenza delle superfici occupate o il numero dei componenti del nucleo familiare dell'occupazione o conduzione di locali od aree. Detta comunicazione deve avvenire mediante la regolare compilazione di appositi modelli messi a disposizione al Soggetto gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo di arrivo agli Uffici del Soggetto gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa e deve contestualmente segnalare gli estremi dell'avvenuta iscrizione o variazione, a mezzo telefax al soggetto gestore.
6. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

Articolo 22. Controlli

1. Il Soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente articolo 5 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo 21.
2. Nell'esercizio di detta attività il Soggetto gestore effettua le verifiche ed i controlli nelle forme maggiormente efficaci ed opportune mediante personale proprio o da esso delegato, con facoltà di avvalersi – sulla base di appositi accordi tecnico/economici con il Comune di Terracina – anche della Polizia Municipale.
3. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche dotate di servizi condominiali, è fatto obbligo all'Amministratore dello stabile di presentare al Soggetto gestore, previa formale richiesta di quest'ultimo, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
4. Sono inoltre previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, al fine di accertare la sussistenza o la permanenza delle condizioni che danno

diritto dell'Utente di richiedere una riduzione della Tariffa a suo carico ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento.

5. Il Soggetto gestore, qualora il Comune di Terracina abbia adottato i competenti provvedimenti di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3/bis, della Legge Regionale del Lazio n. 27/1998 e ss.mm.ii., compie anche attività di vigilanza e di accertamento di eventuali violazioni alle norme e/o ai regolamenti in materia di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
6. Nell'ipotesi che dagli accertamenti di cui sopra emerga l'omessa comunicazione da parte dell'Utente di dati o elementi che determinino l'applicazione della Tariffa ovvero una sua maggiorazione, il Soggetto gestore spedisce all'interessato un avviso d'accertamento riportante i dati rivenienti dalla propria istruttoria.
7. Dalla data di ricevimento dell'avviso di cui al precedente comma, l'Utente avrà 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, presentandosi agli Uffici del Soggetto gestore o inviandovi comunicazioni riportanti le proprie precisazioni.
8. Se le motivazioni di cui al precedente comma fossero ritenute fondate, il Soggetto gestore provvederà d'ufficio all'annullamento o alla rettifica dell'avviso di accertamento dandone comunicazione all'Utente interessato. Viceversa, nell'ipotesi in cui dette motivazioni fossero ritenute infondate, ovvero l'Utente omettesse di presentarle entro il termine di cui al 7° comma del presente articolo, il Soggetto gestore provvederà a calcolare d'ufficio e ad addebitare all'Utente l'importo della Tariffa dovuta, determinandolo sulla base degli elementi indicati nell'avviso di accertamento. L'esito della procedura di cui al presente comma sarà comunicato anche al Comune di Terracina, per quanto di sua competenza.
9. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Soggetto gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari al recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha facoltà di:
 - a) Rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali e delle aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) Utilizzare gli atti e le banche dati legittimamente in possesso del Comune di Terracina e, previo accordi ed intese, dagli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) Richiedere ad uffici pubblici, o ad enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
10. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Soggetto gestore sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dagli articoli 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
11. Gli Utenti, a fronte di variazioni del proprio nucleo familiare o di altre circostanze incidenti sull'ammontare della Tariffa applicata dal Soggetto gestore, non tempestivamente comunicate nei termini di cui all'articolo 21 del presente Regolamento, potranno richiedere eventuali variazioni presentando formale istanza accompagnata da idonea, probatoria documentazione.
12. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al precedente comma, il Soggetto gestore, nei 90 giorni successivi eseguirà gli accertamenti e richiederà le integrazioni documentali ritenute necessarie all'istruttoria. All'esito della procedura, i cui termini potranno essere prorogati in presenza di motivate, ulteriori esigenze istruttorie, il Soggetto gestore provvederà a comunicare all'Utente il rigetto ovvero l'accoglimento dell'istanza. In caso di accoglimento, salva l'applicazione delle sanzioni previste dal

presente regolamento, il Soggetto gestore riconoscerà all'Utente la riduzione tariffaria richiesta, a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza. Il relativo conguaglio verrà computato secondo quanto previsto dal successivo articolo 26.

Articolo 23. Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento alle scadenze previste viene applicata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato (art. 13 del DLgs 471/97).
2. Per ogni altra violazione degli obblighi previsti dal regolamento comunale (*es. omessa o ritardata denuncia*) si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 (Legge 24/11/1981, n. 689).

Articolo 24. Interessi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale, oppure negli altri luoghi eventualmente indicati dal Soggetto gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto gestore inoltra, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno, un sollecito di pagamento delle somme dovute dall'Utente; quest'ultimo deve provvedere al versamento dovuto entro e non oltre la data di scadenza indicata nel sollecito.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per le attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:
 - a) Per le utenze domestiche: con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
 - b) Per le utenze non domestiche: in caso di ritardato pagamento viene adottata, ai sensi del presente Regolamento, l'applicazione automatica degli interessi di mora di cui al DLgs n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;

Articolo 25. Riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa

1. Il Soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente.
2. L'obbligazione pecuniaria si protrae nei 5 (cinque) anni successivi alla sua scadenza.
3. L'ammontare della Tariffa dovuta dal soggetto obbligato, è suddiviso in almeno due rate, salvo per gli importi inferiori a:
 - a) € 100,00 (cento) per le utenze domestiche;
 - b) € 500,00 (cinquecento) per le utenze non domestiche;

i quali saranno pagati in un'unica soluzione.

4. Salvo diverse esigenze motivate, la distanza tra la scadenza delle due rate della medesima fattura deve essere almeno pari a 60 giorni, salvo motivate esigenze da riportare nel corpo della fattura o in suoi allegati.
5. E' facoltà del Soggetto gestore determinare ulteriori scadenze per la riscossione della Tariffa sino alla concorrenza di un massimo di quattro rate/anno.
6. Le variazioni inerenti alle caratteristiche dell'Utenza o dell'Utente, che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno, potranno essere conteggiate nella successiva fatturazione mediante conguaglio compensativo.
7. Nel caso di riemissione della fattura all'utenza, a seguito di errori di emissione della precedente bolletta, il pagamento dell'importo dovuto potrà essere previsto in un'unica soluzione qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.
8. Si potrà procedere all'addebito della Tariffa in un'unica rata:
 - a) In caso di emissione della fattura riferita al solo conguaglio del periodo precedente;
 - b) In caso di emissione della fattura riferita al solo acconto, qualora il termine di scadenza del pagamento sia fissato oltre i 2/3 del periodo considerato per l'acconto;
 - c) In caso di emissione della fattura riferita, sia al conguaglio del periodo precedente, sia all'acconto del periodo successivo, qualora il termine di scadenza del pagamento sia fissato oltre i 2/3 del periodo considerato per l'acconto.
9. Il Soggetto gestore potrà procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639, oppure mediante ruoli.
10. Non si procede a riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a € 15,00, fatte salve disposizioni di legge più favorevoli al contribuente.
11. In ogni caso non si procede alla riscossione di crediti di ammontare pari o inferiore al compenso dovuto per la loro riscossione.
12. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Soggetto gestore può avvalersi della facoltà di ridurre, al minimo essenziale, l'erogazione dei servizi offerti all'Utente moroso.
13. E' istituito il deposito cauzionale da parte degli utenti non domestici del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza (*es.: la restituzione, in stato di degrado, dei contenitori dati in comodato per la raccolta dei rifiuti, il mancato regolare pagamento della Tariffa derivante dal servizio medesimo, lo scorretto adempimento degli obblighi posti a carico degli Utenti stessi dal presente Regolamento*).
14. La cauzione di cui al precedente comma è, di norma, pari al 10% del valore del servizio fatturato al singolo Utente e viene prestata mediante assegno circolare o fidejussione bancaria nelle forme e con le modalità concordate con il Soggetto gestore.
15. Il Gestore del servizio, in presenza di motivate esigenze di autotutela può incrementare il deposito di cui al precedente comma di un ulteriore 10%; inoltre può liberamente escuterlo, nell'imminenza della chiusura dell'esercizio annuale, qualora l'interessato abbia omesso o ritardato il pagamento dovuto, senza pregiudizio di quanto previsto dai precedenti articoli 23 e 24 del presente Regolamento.
16. Nel caso in cui la cauzione venga parzialmente o totalmente escussa, l'utente dovrà reintegrarla entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta del Soggetto gestore.

17. La cauzione deve essere prestata, dagli utenti non domestici, all'atto dell'attivazione (spontanea o d'ufficio) del servizio o della comunicazione di variazione degli elementi che determinano l'ammontare della Tariffa e sarà restituita all'atto della comunicazione di cessazione dell'utenza, purché risultante effettiva a seguito dagli accertamenti eseguiti dal Soggetto gestore e purché vengano restituite integre tutte le dotazioni consegnate all'utenza.
18. Il mancato versamento della cauzione sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 23, 2° comma, e del comma 12 del presente Regolamento

Articolo 26. Rimborsi

1. Nei casi di errore, duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, accertati d'Ufficio o a seguito di apposita istanza dell'Utente, il Soggetto gestore dispone la nota di accredito e/o rimborso entro i 180 giorni successivi all'accertamento d'ufficio o alla ricezione dell'istanza dell'Utente. Resta salva la facoltà del Soggetto gestore di provvedere al rimborso mediante conguaglio sulla successiva fatturazione.
2. Negli stessi termini e modalità di cui al precedente comma, il Soggetto gestore provvede d'ufficio ai rimborsi dovuti agli Utenti che, dopo l'emissione della fattura pertinente alla Tariffa annuale, abbiano comunicato variazioni dei presupposti che ne hanno determinato l'applicazione e/o l'ammontare.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento. Qualora l'errore consegua ad un indebito comportamento dell'Utente, gli interessi verranno riconosciuti a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 22, comma 12.
4. Nel caso di sospensione del servizio, per un periodo superiore a 15 giorni, in ragione di vertenze sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi o causa di forza maggiore, nel Piano economico e finanziario dell'anno successivo all'evento si procederà al conguaglio dei minori costi sostenuti durante il periodo di temporanea sospensione delle attività, al netto dei maggiori oneri per la successiva normalizzazione del servizio

Articolo 27. Contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 33, della legge n. 122 del 2010, l'organo giudiziario competente a conoscere dei ricorsi inerenti all'applicazione della Tariffa, è il Giudice ordinario.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Articolo 29. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate dal Comune di Terracina per l'applicazione della Tassa sui rifiuti solidi urbani, fatti salvi gli effetti ancora dispiegati da tali provvedimenti.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è inoltre abrogato il Regolamento della Tariffa di igiene ambientale approvato con delibera consiliare n. 169 del 22/12/2009.

Articolo 30. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni.

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. L'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio può essere fornito al suo Amministratore a seguito di semplice richiesta scritta.

Articolo 31. Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti e, in particolare, il DLgs 152/2006, il D.P.R. 158/99 e le loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla legislazione vigente nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

TITOLO VI - ALLEGATI

Articolo 32. Allegato A

A) DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

- $\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + Ck_n$;
- ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento;
- CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;
- CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;
- IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;
- X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;
- CK_n = costi d'uso del capitale, relativi all'anno di riferimento.

B) DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata;
- Costi comuni CC;
- Costi d'uso del capitale CK.

C) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL);
- Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT);
- Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)
- Altri costi (AC)

I costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) sono riferiti a:

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

D) COSTI COMUNI (CC)

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC);
- Costi generali di gestione (CGG);
- Costi comuni diversi (CCD)

COSTI D'USO DEL CAPITALE CK

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito.

$kn = Ammn + Accn + Rn$.

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r immobilizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$= rn(KN_{n-1} + In + Fn)$ ove:

r = il tasso di remunerazione del capitale impiegato;

$Kn-1$ = il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

In = gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F_n = il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento effettivo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

Nella voce C_k vengono inoltre imputati i conguagli relativi agli anni precedenti (C_{n-1}) ed eventuali quote di finanziamenti concessi da Enti Locali e consorzi di filiera (CT_n), sicchè la formula completa per la quantificazione dei Costi d'Uso del Capitale risulta la seguente:

$$CK_n = Ammn + Accn + Rn + Cn-1 + CTn$$

F) CALCOLO TARIFFA BINOMIA

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile:

$$\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$$

F.1) PARTE FISSA

La parte Fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

F.2) PARTE VARIABILE

La parte variabile della tariffa ΣTF coprirà i seguenti costi legati alla effettiva produzione di rifiuti

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

Articolo 33. Allegato B – TARIFFA UTENZA DOMESTICA – PARTE FISSA –

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile, occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Eventuali modifiche in corso dell'anno saranno computate a partire dal bimestre successivo della registrazione dell'avvenuto evento.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il Soggetto gestore del servizio fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.

La quota fissa è pertanto ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento K_a, con la seguente formula:

$TFd(n, Sr) = Quf \cdot Sr \cdot Kn(n)$, dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

Articolo 34. Allegato C – TARIFFA UTENZA DOMESTICA – PARTE VARIABILE –

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg., prodotta da ciascun'utenza.

Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applica annualmente un sistema presuntivo basato sui dati in proprio possesso e/o forniti dal Soggetto gestore in sede di formazione del piano economico e finanziario.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4,2 dell'allegato 1 ai D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento K_b per il costo unitario secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu,$$

ove: TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare; Cu esprime il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da queste ultime; Quv esprime la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento;

K_b:

$$Quv = Q_{tot} / \sum N(n) \cdot Kb(n)$$

con Q_{tot} quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare Kb(n) coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Articolo 35. Allegato D - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ – PARTE - FISSA -

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali indicati nell'apposita tabella di appendice. La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m² per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la: $TFnd(ap, Sr) = Quap \cdot Sr \cdot Kc(ap)$,

dove TFnd (ap, Sr) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr; Q_{uap} è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; Sr, la superficie dei locali ove

è svolta l'attività produttiva e KC il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

**Articolo 36. Allegato E – TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ – PARTE
-VARIABILE –**

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione: $TVnd(ap, Sr) = Cu * Sr * Kd(ap)$. Dove, con TVnd(ap,Sr) è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr; con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con Kd(ap) il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m2. (Vedi tabella di appendice).

Articolo 37 Allegato F – TABELLA COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA –

Numero dei Componenti Familiari	Ka: coefficiente di adattamento per Fa superficie e numero componenti del nucleo Familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,86	
2	0,94	
3	1,02	
4	1,1	
5	1,17	
6	1,23	
Oltre 6	1,23	

Articolo 38. Allegato G – TABELLA COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA -

Tipologia attività	Kc	Kd
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto		
Cinematografi e teatri		
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta		
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
Stabilimenti balneari, terme e simili		
Esposizioni autosaloni		
Alberghi con ristorazione		
Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere		
Case di cura e riposo, carceri, collegi		
Ospedali		
Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori,		
Banche ed istituti di credito		
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
Edicola, tabaccaio, farmacia		
Negozi particolari quali filatelia. Tende e tessuti, antiquario, cappelli ed ombrelli, tappeti		
Banchi di mercato di beni durevoli		
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista		
Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio		
Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista		
Attività industriali con stabilimenti di produzione		
Attività artigianali di produzione di beni specifici		
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		
Mense, amburgherie, birrerie		
Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie		
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari		
Plurilicenze alimentari e miste		
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio.		
Ipermercati di generi misti, grandi magazzini		
Banchi di mercato di generi alimentari		
Discoteche, night club, sala giochi		

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dr. Nicola PROCACCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi PILONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **31 AGO. 2011** sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, **31 AGO. 2011**

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
Franco Polidoro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi PILONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE